

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 285-A

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE BAIOLETTI)

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1995

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Modifica della disciplina in materia di trasferimenti  
del personale militare

d'iniziativa dei senatori BORGIA, FOLLONI, COSTA, CAMO,  
CUSUMANO, DOPPIO, LAURIA, PINTO e LADU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1994

---

## INDICE

|   |      |   |
|---|------|---|
| Relazione .....   | Pag. | 3 |
| Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....  | »    | 4 |
| Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione ..... | »    | 5 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 285 a firma del senatore Borgia e di altri senatori propone una modifica estensiva dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, il quale, per il coniuge convivente del personale militare trasferito d'autorità prima del quadriennio di permanenza nella sede, qualora sia dipendente di ruolo in un'amministrazione statale, prevede il diritto, all'atto del trasferimento, di essere impiegato in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina.

La norma, che ha favorito la tutela dell'unitarietà della famiglia, ha una sfera d'applicazione limitata e pertanto il disegno di legge in esame propone l'estensione della norma al coniuge convivente dipendente anche da amministrazione pubblica non statale.

La 4<sup>a</sup> Commissione, nell'esaminare con attenzione il disegno di legge e avendo richiesto, su proposta del relatore, valutazioni e dati sia al Ministero della difesa, sia al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha valutato la oggettiva difficoltà dell'estensione globale della norma, *sic et*

*simpliciter*, ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche. Conseguentemente il relatore, sulla base del dibattito svoltosi in Commissione, della documentazione esaminata, e delle considerazioni emerse, ha predisposto l'emendamento che origina il nuovo testo della proposta di modifica.

Il testo approvato dalla Commissione, che aggiunge un comma dopo il comma 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 100, contempla la figura del comando per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ma esclusivamente «secondo i profili professionali posseduti».

In questa forma la Commissione ha ritenuto di tutelare vieppiù l'unitarietà della famiglia, senza penalizzare le Amministrazioni pubbliche sotto l'aspetto della funzionalità.

Quanto alla copertura finanziaria della proposta contenuta nel disegno di legge n. 285, così come emendata, l'onere graverà non sul bilancio dello Stato, bensì sui bilanci delle amministrazioni pubbliche interessate.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il relatore invita l'Assemblea a valutare favorevolmente il disegno di legge in oggetto.

BAIOLETTI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: MAGLIOZZI)

Roma, 28 settembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BORGIA ED ALTRI

—

## Art. 1.

1. Nell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, al comma 5, le parole: «una amministrazione statale» sono sostituite con le seguenti: «tutte le amministrazioni pubbliche».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, **dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:**

**«5-bis. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al coniuge convivente che sia dipendente di un'amministrazione pubblica qualora ne sia possibile l'impiego, secondo i profili professionali posseduti, presso gli enti dove è disposto il comando».**

